

TRIBUNALE DI VERBANIA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

La **Dott.ssa Barbara Grippa, (C.F. GRPBBR71S58F205A)** nata a Milano (MI), il 18/11/1971, residente in 28924 Verbania (VB), via Annibale Rosa n. 24, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce al presente atto, dall'Avvocato Vincenzo Sparaco del Foro di Pavia con domicilio legale a Mortara (PV) in Piazza Silvabella n. 17, domicilio digitale PEC: vincenzo.sparaco@vigevano.pecavvocati.it, e dall'abogado Emmanuele Maria Panza del Foro di Varese con domicilio legale in Sesto Calende (VA) via della Guardia 7, domicilio digitale PEC: emmanuelemaria.panza@varese.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via della guardia n. 7, Sesto Calende (VA),

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'istruzione e del merito (C.F. 80185250588)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;
- **Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Torino;
- **Ambito Territoriale per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Torino;

Resistenti

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di secondo grado della seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella prima fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, per la classe concorsuale A019, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante.



PREMESSO CHE

- 1) La ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia, in data 26 giugno 2004, presso l'Università degli Studi di Milano, nell'anno accademico 2003/2004 (**doc. 1**);
- 2) La ricorrente ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche presso l'Università telematica E-Campus nell'anno accademico 2017/2018, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15) (**Doc.2**);
- 3) La ricorrente ha presentato, in data 23 maggio 2022, domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia della provincia di Verbano-Cusio-Ossola 2022/2023 e 2023/2024 (protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7201526.23-05-2022.) per la classe di concorso A-019 – FILOSOFIA E STORIA (**doc. 3**);
- 4) La piattaforma online non ha permesso, nonostante il possesso della laurea in filosofia e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- 5) La ricorrente è quindi inserita nelle graduatorie di cui alla citata classe di concorso, seconda fascia GPS, in posizione n. 12 relativamente alla classe di concorso A019, come da allegata graduatoria estratta riferita alla Dott.ssa Grippa (**doc. 4**);

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Grippa, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

A) Violazione delle Direttive comunitarie n. 2005/36/CE e n. 2013/55/UE.



La direttiva comunitaria n. 2005/36/CE, nonché il D. Lgs. n. 206/2007 che l'ha recepita nel nostro ordinamento, hanno abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. Inoltre, la nuova direttiva n. 2013/55 CE, il suo decreto attuativo è il D. Lgs.n. 15/2016, hanno modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con riferimento a ciò è significativo evidenziare come la Direttiva n. 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *"qualifica professionale"* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di *"titolo di formazione"* e quindi di *"qualifica professionale"* utile all'esercizio della *"professione regolamentata"*. I termini di *"abilitazione"* e/o *"idoneità"* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata direttiva o del relativo decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *"qualifica professionale"* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite *"abilitanti"* dallo stato italiano non rientrano nelle definizioni di *"qualifica professionale"* adottate dalla citata direttiva n. 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una *"formazione regolamentata"* ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la *"qualifica professionale"* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente. Pertanto, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano, e D.M.



39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero costituiscono *"qualifica professionale"*.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e gli attuali decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Inoltre, anche l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio del 2022 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della graduatoria provinciale di supplenze la c.d. *"abilitazione"*, continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE, nonché in ragione della normativa prevista dal relativo decreto di attuazione.

B) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU - NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 112/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia



speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine "*abilitazione*" con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU.

Ne deriva che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di **titolo abilitante, che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze.**

Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, pure *"l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione"*. Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dal citato articolo 1, comma 110.

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Quanto finora esposto è stato già oggetto di decisioni da parte di numerosi giudici di merito. In particolare, il Tribunale di Messina, **ordinanza del 22.12.2020** ha affermato chiaramente



che “in particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS, relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia (oggi seconda) delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza (oggi seconda) fascia delle graduatorie di istituto (oggi GPS) per la specifica classe di concorso”.

Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU la ricorrente avrebbe quindi diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS**, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e **nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto**”.

È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all’inserimento nelle GPS anche l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto, essendo però stata declassata in terza fascia; è evidente invero come la stessa abbia pieno diritto ad essere inserita in seconda fascia delle graduatorie d’istituto per corretta interpretazione normativa.



Corre l'obbligo di evidenziare che in senso unanime si stanno pronunciando numerosi Tribunali italiani; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, recentemente il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis) **P.O.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu.**"*

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena, *"in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione"*.

Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *"Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente"*.

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che "il



concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto."

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale di Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno ed altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.

In tutti i sopracitati casi e in molti altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata, determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si



determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “possibilità” è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell’inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali. Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione ed il legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell’inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati, dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “*periculum in mora*”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l’assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che, se è conclamata la violazione di una norma di legge non v’è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell’assumibilità della misura d’urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato alla ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU e conseguente immediato inserimento in prima



fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile. La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

In sintesi, il "*periculum in mora*" si sostanzia nella concreta possibilità, per la ricorrente, allorché venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto.

* * *

Tutto quanto sopra premesso ed argomentato, la dott.ssa BARBARA GRIPPA, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Verbania, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare udienza per la discussione del presente ricorso, alla quale dovrà comparire il Ministero resistente, previa sua costituzione a norma di legge, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, previe le più favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto, così giudicare

In via cautelare: accertare, ritenere e dichiarare che la Dott.ssa Barbara Grippa dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo accademico e 24 CFU e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di inserire la Dott.ssa Barbara Grippa nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe concorsuale A-019 (Filosofia e storia), prov. di Verbano-Cusio-Ossola, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

Nel merito: Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo accademico e 24 CFU, quindi



disapplicare l'ordinanza 112/2022 del Ministero nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante per quanto sopra esposto e ciò per la classe di concorso A-019 (Filosofia e storia) e per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la Dott.ssa Barbara Grippa nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le classi di concorso sopra dette, prov. di Verbano-Cusio-Ossola, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra la Dott.ssa Barbara Grippa ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica, ex art. 151 c.p.c., è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

La ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Si chiede altresì a codesto Giudice di fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.



Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Unitamente al presente ricorso si producono i seguenti documenti:

doc. 1) autocertificazione titoli di laurea;

doc. 2) documentazione comprovante l'ottenimento dei 24 cfu universitari;

doc. 3) domanda inserimento graduatoria II fascia;

doc. 4) graduatoria GPS;

doc. 5) diffida.

Sesto Calende, 6 luglio 2023

Avvocato Vincenzo Sparaco

Abogado Emmanuele M. Panza

